

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

tra la Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro con sede in Villacidro (VS) alla Piazza Municipio n. 1, cap 09039 (VS), codice fiscale: 91015850927 appresso denominata Committente ed il sig SMOCOVICH LUCIANO BORIS nato a VAREDO il 08/08/1963 e residente in al vico Dolianova, 8 in Pirri (CA) codice fiscale: SMCLNB63M08L677K di seguito denominato Collaboratore, si stipula e conviene quanto segue:

Art.1 (Oggetto del contratto)

Il presente contratto di collaborazione ha ad oggetto lo svolgimento di attività di DIRETTORE ARTISTICO presso l'Istituzione Scuola Civica di Villacidro per l'anno scolastico 2013/2014.

Art.2 (Natura del rapporto)

Il presente contratto, per espressa volontà delle Parti e per le obiettive modalità di espletamento dell'incarico, costituisce un rapporto di **collaborazione coordinata e continuativa** ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. del c.c., dall'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 (e s.m.i), trattandosi di prestazioni professionali d'opera e/o di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione.

Il rapporto pertanto, secondo la concorde volontà delle parti ed a fronte dell'effettiva natura dell'incarico, comporterà l'applicazione di un'attività a carattere autonomo, conseguentemente non soggetta alle norme civilistiche ed assicurativo-previdenziali relative al contratto di lavoro subordinato né altresì, alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 276/2003, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 2 del predetto Decreto Legislativo.

Art.3 (Modalità di esecuzione dell'incarico)

Nell'esecuzione dell'incarico, il Collaboratore, pur non essendo soggetto a vincoli di orario predeterminati, si obbliga a svolgere la propria attività presso le sedi della Istituzione Scuola civica di musica di Villacidro site in GONNOSFANADIGA alla via UGO FOSCOLO, VILLACIDRO VIA FARINA, COLLINAS alla via Di Vittorio, e in VILLANOVAFRANCA alla via Galilei o in altri luoghi che verranno concordati.

Il Collaboratore sarà autorizzato ad accedere nei locali del committente esclusivamente negli orari di apertura e funzionamento degli uffici, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Ferma restando la piena autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione e al fine di garantire che la stessa sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell'Amministrazione, il Collaboratore si impegna a rispettare e ad attenersi alle indicazioni programmatiche concordate in sede di C.D.A. in relazione ai tempi e alle modalità di esecuzione del lavoro nonché a garantire il necessario coordinamento con la segreteria del comune capofila.

Resta inteso che la gestione del rapporto di lavoro sarà improntata alla fissazione di risultati che periodicamente saranno stabiliti.

Art.4 (Obblighi del Committente)

Il Committente si impegna a fornire al Collaboratore quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a sua disposizione gli strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento delle attività richieste.

Il committente si impegna, inoltre, ad applicare le misure di prevenzione su salute e sicurezza sul posto di lavoro, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

Art.5 (Obblighi del Collaboratore)

Il Collaboratore si impegna a svolgere, con la massima diligenza e perizia, le attività oggetto del presente contratto nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dal Committente e, in generale, a non compiere atti in pregiudizio dell'attività della stessa.

Il Collaboratore si obbliga espressamente a prestare la propria opera personalmente, essendo il presente contratto caratterizzato dall' *intuitus personae*.

Il Collaboratore si obbliga a non divulgare con alcun mezzo, anche dopo la scadenza del presente contratto, dati, notizie, commenti e informazioni relative all'incarico affidatogli o apprese in occasione dello stesso. La presente clausola ha carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

Art. 6 (Ritenute previdenziali, fiscali e assicurative)

Il Committente provvede al pagamento delle ritenute previdenziali, fiscali e assicurative sull'importo erogato al Collaboratore.

A tal fine il Committente si impegna ad assicurare il Collaboratore all'INAIL entro le scadenze normativamente previste.

Il Collaboratore si impegna ad iscriversi all'apposita gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995 entro i termini fissati dalla suddetta legge.

Art.7 (Sospensione e impossibilità temporanea della prestazione)

La malattia, l'infortunio e la maternità, debitamente comunicate, non sono cause di estinzione del rapporto di lavoro. Nel caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il Committente ha facoltà di recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita dal contratto. In tutti i casi sopraindicati, il Collaboratore è tenuto a comunicare all' Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro l'impossibilità di eseguire la prestazione anche al fine di adottare le necessarie misure organizzative.

Art.8 (Durata)

Il presente contratto decorrerà dal giorno 07/11/2013 e fino a tutto il 31/10/2014.

Art.9 (Corrispettivo)

In considerazione dell'impegno stimato per l'espletamento dell'incarico e della figura professionale del Collaboratore, le parti determinano il compenso complessivo a corrispettivo dell'incarico, in Euro 12.000,00

Il compenso è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione vigente a carico del Collaboratore, nonché delle ritenute fiscali di legge.

Il compenso è corrisposto con cadenza bimestrale.

Art. 10 (Recesso)

Il Collaboratore potrà recedere dal presente contratto dando al Committente un preavviso di 30 giorni da comunicarsi con raccomandata a/r fermo restando, in tal caso, il diritto del Collaboratore alla percezione del solo compenso maturato fino alla data di recesso.

Il Committente ha la facoltà di recedere dall'incarico conferito in presenza di sopravvenute motivazioni di pubblico interesse che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, dandone comunicazione scritta al Collaboratore da inviarsi a mezzo di raccomandata a/r con un preavviso di 30 giorni e senza che ciò produca a favore del Collaboratore alcun diritto a risarcimento di danni.

Art. 11 (Clausola risolutiva espressa)

Il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei casi di:

- a) mancata, incompleta o negligente prestazione, da parte del Collaboratore, dell'incarico al medesimo affidato;
- b) mancato rispetto da parte del Collaboratore delle modalità di esecuzione dell'incarico, così come previste al precedente art. 3;
- c) violazione da parte del Collaboratore di anche uno soltanto degli ulteriori obblighi di cui all'art. 5;
- d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Il presente contratto di collaborazione sarà altresì risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui risulti che il Collaboratore, prestando attività anche in favore di terzi, svolga attività formalmente o sostanzialmente incompatibili con il presente incarico.

Art. 12 (Foro Competente)

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. È esclusa in ogni caso la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

Art. 13 (Norme generali)

L'eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione di una qualunque disposizione del presente contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla disposizione violata, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutte le disposizioni del contratto stesso.

Il mancato o ritardato esercizio di un diritto spettante ad una parte, ai sensi del presente contratto, non comporta rinuncia allo stesso. Il presente contratto prevale su tutte le precedenti comunicazioni, dichiarazioni, intese ed accordi, sia orali che scritti, raggiunti dalle Parti. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, firmato da entrambe le Parti.

Villacidro,

Il Collaboratore

Il Committente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiaro di aver letto, approvato e accettato le pattuizioni contenute nei seguenti articoli del presente contratto: art. 2 (Natura del rapporto), art.3 (Modalità di esecuzione dell'incarico), art.5 (Obblighi del Collaboratore), art.9 (Corrispettivo), art. 10 (Recesso), art. 11 (Clausola risolutiva espressa), art.12 (Foro competente).

Il Collaboratore